



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 445

Prot. n. 8/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articoli 56-bis e 112. Promozione dell'insegnamento delle lingue nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo in attuazione dell'Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Direzione istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano - criteri e modalità per l'attuazione del programma di mobilità "Anno in L2" (a.s. 2023/24).

Il giorno **17 Marzo 2023** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 recante *“Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15”* promuove il potenziamento delle lingue straniere nei programmi e nei curricoli della scuola dell’obbligo come strumento di comunicazione e veicolo di conoscenza di culture, tradizioni e genti diverse. In particolare, l’articolo 2 della sopra citata legge provinciale prevede lo studio di due lingue straniere dell’Unione europea nel primo e secondo ciclo di istruzione, a partire dalla scuola primaria, specificando che nel primo ciclo una delle lingue straniere è quella tedesca;

la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito *“legge provinciale sulla scuola”*) all’articolo 56-bis *“Sviluppo di un sistema di potenziamento dell’insegnamento delle lingue”* prevede che la Provincia assicuri il potenziamento delle lingue straniere nella scuola trentina;

la deliberazione n. 10 di data 22 ottobre 2021 della Seduta congiunta (Dreirlandtag) delle assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e della Provincia autonoma di Trento stabilisce che la conoscenza della seconda lingua, nel caso del Trentino della lingua tedesca, è un requisito fondamentale per lavorare, apprendere o studiare nei territori dell’Euregio e che per questo motivo occorre, se necessario, predisporre ulteriori programmi al fine di incentivare l’acquisizione della seconda lingua e garantirne il finanziamento;

con deliberazione n. 2217 di data 2 dicembre 2022, la Giunta provinciale ha approvato lo schema di Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Direzione istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di promuovere e intensificare la mobilità studentesca e le collaborazioni scolastiche tra le scuole secondarie di primo e secondo grado delle due realtà territoriali, rinviando a successivo provvedimento la definizione degli aspetti organizzativi e gestionali;

la suddetta Intesa ha fra i suoi obiettivi quello di favorire il miglioramento delle competenze in lingua tedesca degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, attraverso il sostegno alla mobilità volta a promuovere lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione del contesto culturale nonché l’acquisizione di apprendimenti disciplinari attraverso l’uso veicolare della seconda lingua;

in tema di programmi di mobilità per studenti e studentesse delle istituzioni scolastiche di secondo grado provinciali, l’Intesa con la Direzione istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano prevede di dare attuazione al progetto denominato *“Anno in L2”*, con lo scopo di favorire la frequenza di percorsi scolastici analoghi a quelli trentini in una scuola tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, nell’anno scolastico 2023/2024, in corrispondenza del quarto anno di frequenza dello/a studente/studentessa interessato/a;

con il presente provvedimento si propone l’approvazione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento dell’attività *“Anno in L2”* contenuti nell’Allegato A) *“Disposizioni per l’attuazione del programma di mobilità denominato “Anno in L2” nell’ambito dell’Intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Direzione istruzione e formazione tedesca della Provincia autonoma di Bolzano”*, parte integrante e sostanziale del provvedimento; nel documento allegato sono individuate e specificate, al punto 1, le risorse finanziarie a carico del bilancio provinciale per la copertura delle spese di realizzazione dell’attività.

L’iniziativa sopra descritta, programma di mobilità *“Anno in L2”* rientra, per le sue caratteristiche e finalità, nei progetti di cui agli articoli 56-bis e 112 comma 2-bis della legge provinciale sulla scuola che prevede l’utilizzo del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale anche per

finanziare progetti e interventi particolarmente significativi per la qualificazione dell'offerta scolastica e formativa in ambito linguistico.

La spesa massima complessiva a carico del bilancio provinciale per garantire la realizzazione degli interventi e l'attuazione dell'Intesa approvata con la deliberazione n. 2217/2022, relativamente alle attività connesse all' "Anno in L2", è quantificata in euro 12.000,00:

- euro 6.000,00 per le borse di studio previste per la compartecipazione alla copertura delle spese di soggiorno di studenti e studentesse coinvolti/e nella mobilità nell'anno scolastico 2023/2024, a carico dell'esercizio finanziario 2023;
- euro 6.000,00 per le borse di studio previste per la compartecipazione alla copertura delle spese di soggiorno di studenti e studentesse coinvolti/e nella mobilità nell'anno scolastico 2023/2024, a carico dell'esercizio finanziario 2024;

pertanto si rende necessario procedere alla prenotazione delle relative risorse come di seguito indicato:

- la somma di euro 6.000,00, relativa all'esercizio 2023, viene prenotata sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2023;
- la somma di euro 6.000,00, relativa all'esercizio 2024, viene prenotata sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2024.

Le borse di studio saranno liquidate secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'allegato A), punto 8, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si dà atto infine che, nel rispetto dell'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- visto l'articolo 56 e l'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il principio di esigibilità della spesa;
- visto l'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e le modalità per l'attuazione del programma "Anno in L2" nell'ambito dell'Intesa per intensificare e promuovere la mobilità studentesca e le collaborazioni scolastiche tra le scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 avranno validità per l'anno scolastico 2023/2024, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

3. di quantificare in complessivi euro 12.000,00 la spesa massima complessiva per la realizzazione del progetto di “*Anno in L2*”, così suddivisi:
 - euro 6.000,00 per le borse di studio previste per la compartecipazione alla copertura delle spese di soggiorno di studenti e studentesse coinvolti/e nella mobilità nell’anno scolastico 2023/2024, a carico dell’esercizio finanziario 2023;
 - euro 6.000,00 per le borse di studio previste per la compartecipazione alla copertura delle spese di soggiorno di studenti e studentesse coinvolti/e nella mobilità nell’anno scolastico 2023/2024, a carico dell’esercizio finanziario 2024;
4. di prenotare la somma di euro 12.000,00, di cui al punto 3, come di seguito riportato:
 - euro 6.000,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2023;
 - euro 6.000,00 sul capitolo 252703 dell'esercizio finanziario 2024;
5. di rinviare a un successivo provvedimento del Servizio istruzione l'approvazione della modulistica per l’attuazione dell’attività di cui al punto 1;
6. di rinviare a un successivo provvedimento del Servizio istruzione l'individuazione degli studenti e delle studentesse beneficiari delle borse di studio in relazione alle domande presentate e alle verifiche effettuate;
7. di dare atto che, per l'intervento derivante dal presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato con il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento amministrativo, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul sito www.vivoscuola.it.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - DISPOSIZIONI

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

ALLEGATO A)

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MOBILITA' DENOMINATO "ANNO IN L2" NELL'AMBITO DELL'INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE TEDESCA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Le presenti disposizioni sono volte all'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione di borse di studio agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche di secondo grado provinciali per la frequenza di analoghi percorsi in una istituzione scolastica di secondo grado di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano.

1. Oggetto e finalità

L'intervento di cui alle presenti disposizioni ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze in lingua tedesca degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici analoghi a quelli trentini in una scuola tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, durante l'anno scolastico 2023/2024, in corrispondenza del quarto anno di frequenza dello/a studente/studentessa interessato/a. Con l'iniziativa si intende anche promuovere lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza europea, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione del contesto culturale in cui si svolge il progetto nonché l'acquisizione di apprendimenti disciplinari attraverso l'uso veicolare della seconda lingua.

La mobilità di studenti e studentesse nelle scuole tedesche dell'Alto Adige è introdotta in modo graduale, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, attraverso un progetto pilota che prevede l'erogazione di "borse di studio" annuali per un importo massimo complessivo di euro 12.000,00.

Ai fini dell'erogazione delle borse di studio, lo/a studente/ssa è tenuto/a alla regolare frequenza di una scuola di lingua tedesca in Alto Adige, ad alloggiare in Alto Adige presso uno studentato o altra soluzione abitativa e al conseguimento di una valutazione complessiva finale positiva, rilasciata dall'istituzione scolastica ospitante, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti. Le valutazioni conseguite nella scuola altoatesina verranno validate dalla scuola trentina a conclusione del percorso in Alto-Adige senza necessità di esami integrativi.

2. Modalità di svolgimento del percorso di istruzione in una scuola di lingua tedesca dell'Alto Adige

Il percorso di istruzione deve essere svolto in Alto Adige presso un'istituzione scolastica di secondo grado di lingua tedesca che abbia un'offerta formativa analoga a quella della scuola frequentata in Trentino. La durata del percorso è annuale.

Lo/a studente/studentessa è tenuto/a a frequentare la scuola altoatesina e alloggiare presso uno studentato o altra soluzione abitativa per l'intero anno scolastico 2023/2024, secondo il calendario della scuola ospitante, e comunque per un periodo non inferiore al 75% del monte ore annuale.

3. Requisiti di partecipazione

Ai fini dell'ammissione alla graduatoria per la concessione delle borse di studio lo/a

studente/studentessa deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare, nell'anno scolastico 2022/2023, la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;
- avere un'età non superiore ai 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
- aver presentato Domanda Unica 2022 su redditi e patrimonio 2021;
- a livello di condizione economica, appartenere a un nucleo familiare con indicatore **ICEF 2022** inferiore a 0,60 risultante dalla Domanda Unica 2022 su redditi e patrimonio 2021 per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, come integrata con le deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022 e n. 1534 di data 26 agosto 2022. Il Servizio competente in materia di istruzione acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di borsa di studio;
- avere un livello di tedesco pari ad almeno B1 del QCER all'atto di presentazione della domanda. Tale livello può essere attestato tramite una certificazione linguistica di un ente certificatore accreditato presso Ministero dell'Istruzione e del Merito, tramite il patentino di bilinguismo livello B1 della Provincia autonoma di Bolzano oppure tramite una dichiarazione di un docente di tedesco della scuola di appartenenza;
- non avere carenze formative non saldate entro i termini di presentazione della domanda di cui al punto 5.

Ai fini del mantenimento del beneficio, l'erogazione della borsa di studio assegnata è comunque vincolata alla conclusione dell'anno scolastico 2022/2023 senza carenze formative.

Il suddetto requisito di merito verrà verificato d'ufficio dall'Amministrazione della Provincia autonoma di Trento.

La borsa di studio è incompatibile con:

1. l'aver già fruito negli anni precedenti di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale;
2. il voucher per un periodo all'estero in paesi dell'Unione europea cofinanziato dall'Unione europea - Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2023/2024;
3. borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro e Intercultura) per l'anno scolastico 2023/2024.

4. Importo della borsa di studio

La borsa di studio è finalizzata alla compartecipazione alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza del quarto anno in una scuola di lingua tedesca in Alto Adige. L'importo massimo della borsa di studio è pari a euro 6.000,00 per l'intero anno scolastico. L'importo della borsa di studio spettante agli studenti e alle studentesse è determinato sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare **ICEF 2022** di cui alla "**Domanda Unica**", ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, come integrata con le deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022 e n. 1534 di data 26 agosto 2022, in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF 2022 pari o inferiore a 0,25, la borsa di studio è determinata nella misura massima pari a euro 6.000,00;
- in presenza di un indicatore ICEF 2022 superiore a 0,25 e fino a 0,56, la borsa di studio è determinata applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo totale}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF 2022 superiore a 0,56 e inferiore a 0,60, la borsa di studio è determinata nella misura minima a euro 2.500,00;
- in presenza di un indicatore ICEF 2022 pari o superiore a 0,60 lo/a studente/ssa non è idoneo/a per la concessione della borsa di studio.

Ai fini fiscali tali borse di studio sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del D.P.R. 917/1986.

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di borsa di studio è presentata dallo studente e dalla studentessa qualora maggiorenne oppure da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale se lo/la stesso/a è minorenni.

La procedura di presentazione della domanda prevede:

- la **compilazione di un modulo** scaricabile dal sito www.vivoscuola.it;
- la **trasmissione** al Servizio istruzione del modulo di candidatura **entro e non oltre le ore 12:00 del 5 aprile 2023** all'indirizzo pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

6. Termini del procedimento

Il procedimento si concluderà, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m, con il provvedimento di approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili da adottare entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della candidatura.

7. Graduatoria e assegnazione delle borse di studio

Le domande che risulteranno ammissibili verranno classificate in base al valore crescente dell'indicatore ICEF 2022; in caso di parità di valore, sarà data la precedenza allo studente con età anagrafica minore. Conseguentemente, il Servizio istruzione adotterà il provvedimento che approva, oltre alla graduatoria delle domande ammesse:

- l'elenco delle domande non ammissibili;
- l'assegnazione delle borse di studio agli studenti in graduatoria e i relativi importi.

Gli studenti/studentesse non assegnatari della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinuncia di uno dei candidati beneficiari.

Ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammissibili non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti/studentesse e alle loro

famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di borsa di studio, dell'ammissione al beneficio fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa, dell'ammissione con riserva e dell'eventuale non ammissione.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Liquidazione della borsa di studio

La borsa di studio sarà liquidata come segue:

- una prima rata, di importo pari al 50%, dietro presentazione del modulo di "Domanda di liquidazione della prima rata" e del modello di detrazioni d'imposta per l'anno di competenza da presentarsi entro il 30 novembre 2023;
- una seconda rata, di importo pari al 50%, dietro presentazione del modulo di "Domanda di liquidazione del saldo" accompagnata dalla copia della scheda di valutazione redatta su carta intestata dell'istituto altoatesino attestante il periodo di frequenza scolastica e la positiva valutazione dello/a studente/studentessa in relazione al percorso d'istruzione svolto nonché del modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza da presentarsi entro il 12 luglio 2024.

Le domande di liquidazione con i relativi allegati dovranno essere trasmesse al Servizio istruzione all'indirizzo pec serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

Non saranno prese in considerazione domande presentate al Servizio istruzione dopo la scadenza dei termini fissati, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

9. Revoca totale della borsa di studio

La revoca totale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza;
- mancata frequenza minima del 75% del monte ore annuale;
- mancata permanenza presso uno studentato o altra soluzione abitativa in provincia di Bolzano per il periodo del percorso di istruzione;
- mancato conseguimento di una valutazione finale complessivamente positiva in ordine al percorso di istruzione svolto in Alto Adige;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito dal paragrafo 3.

Il Servizio istruzione provvederà con proprio provvedimento alla revoca totale della borsa di studio, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo/La studente/studentessa è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti nella comunicazione di revoca.

10. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento

generale sulla protezione dei dati” (Reg. UE 679/2016) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell’attuazione dell’operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell’attività amministrativa e adempiere agli obblighi di trasparenza. Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

11. Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

L’Amministrazione effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente/studentessa maggiorenne oppure da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale se lo stesso è minorenne a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all’erogazione dei benefici, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità di quanto dichiarato, fermo restando l’obbligo di segnalare il fatto all’autorità giudiziaria, la struttura competente potrà disporre la decadenza parziale o totale dal beneficio concesso e ciò potrà comportare anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

12. Comunicazioni dell’Amministrazione

Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione e l’utenza avverranno esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di borsa di studio, ad esclusione delle comunicazioni inerenti atti amministrativi a contenuto sfavorevole che saranno eseguite con le modalità previste dall’articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., salvo il caso in cui il destinatario della comunicazione abbia eletto il proprio indirizzo di PEC quale domicilio digitale.

In sede di presentazione della domanda il richiedente accetta che tutte le comunicazioni da parte dell’Amministrazione siano inviate all’indirizzo di posta elettronica ivi indicato e comunica di essere consapevole che l’eventuale mancata ricezione o perdita di e-mail ricade sotto la propria responsabilità e non è imputabile all’Amministrazione. E’ responsabilità del richiedente verificare con la dovuta frequenza la propria casella di posta elettronica.